



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.690 del 20.06.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di Salita Santa Lucia al Monte n°21 (Commissariato Montecalvario Polizia di Stato) . Prat. Sic. n°519/25.

IL SINDACO

Premesso che il Servizio di Protezione Civile H24, congiuntamente con personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ha effettuato sopralluogo, in data 14/04/2025, in Salita Santa Lucia al Monte 21 (Commissariato Montecalvario Polizia di Stato) dove al primo piano dell'edificio si sono riscontrati i seguenti dissesti: quadro fessurativo in evoluzione su muratura portante delle volte del pianerottolo di accesso al primo piano, diversi e diffusi lesioni con danno grave su muratura non portante di n. 5 locali identificati come: Settore Informativo, settore passaporti, magazzino reperti e n.2 locali spogliatoi maschili e femminili, distacco di materiale dall'intradosso in area del corridoio al primo piano.

La diffida del Servizio Protezione Civile, del 14/04/2025 con PG/2025/0350858, ha disposto: 1. eliminazione del pericolo esistente dal dissesto al solaio d'interpiano tra primo e secondo piano e l'intera verifica dello stesso provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli. 2. Verifica, monitoraggio e, laddove necessario, immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli del quadro fessurativo in evoluzione su muratura portante delle volte di accesso al primo piano, 3. eliminazione del pericolo esistente dal dissesto alle murature dei locali "Settore Informativo, settore passaporti, magazzino reperti e n.2 locali spogliatoi maschili e femminili" posti al primo piano dell'edificio sito in Salita Santa Lucia al Monte civico 21 provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli.

La diffida ha ordinato di non praticare e/o far praticare: le aree del corridoio esposte a pericolo di caduta di calcinacci fino al completamento delle opere di messe in sicurezza ed eliminato pericolo, a non praticare e/o far praticare i locali posti al primo piano ed identificati come "Settore informativo, settore passaporti, magazzino reperti, locale bagno adiacente e n.2 locali spogliatoi maschili e femminili", esposti a lesioni con danni gravi fino al completamento delle opere di messa in sicurezza ed eliminato pericolo.

Rilevato che con nota acquisita al protocollo dell'ente al Pg 374696 del 23.4.2025 L'Agenzia del Demanio relativamente al fabbricato in oggetto specificava che: *"L'agenzia del Demanio non è il soggetto che ha l'obbligo giuridico di eseguire interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei compendi in uso alle Pubbliche Amministrazioni"* e che: **"Il M.I.T., attraverso la propria struttura periferica del Provveditorato alle OO.PP. risulta l'unico titolato ad assumere iniziative rientranti nella casistica in specie, nonché l'unico ad avere disponibilità dei fondi necessari"**. Richiedendo al Provveditorato di comunicare le attività intraprese, nonché all'esecuzione degli eventuali lavori di messa in sicurezza, ad attestare l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Rilevato inoltre che con nota allegata alla pec del Servizio Amministrativo Patrimonio Pg 463528 del 20.5.2025 veniva trasmessa la nota del Provveditorato che, in risposta alla nota dell'Agenzia delle Entrate, comunicava di aver effettuato un sopralluogo e di stare predisponendo i lavori di somma urgenza, anche se segnalava che tutto il complesso della SS. Trinità delle Monache- ex Ospedale Militare- necessitava di un intervento molto più ampio e complessivo, che sarà assunto e gestito direttamente dall'Agenzia del Demanio. Il Provveditore specificava inoltre che per gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 9.4.2008 n 81, la

lettera d) dell'art. 12 comma 2 del D.L.6.7.2011 n. 98 **stabilisce, in aggiunta a quelle propria del "datore di lavoro" delle amministrazioni utilizzatrici, una competenza concorrente ed equipollente tra l'Agenzia del Demanio e i Provveditorati per le Opere Pubbliche.**

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati, **benchè con nota dello scrivente servizio Pg 516330 del 6.6.2025 sono state sollecitate all'inoltro del C.E.P. sia l'Agenzia del Demanio che il Provveditorato, richiesta rimasta priva di esito.**

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano la pubblica incolumità, **atteso che il bene demaniale è destinato a Commissariato di Polizia e la evidente situazione di pericolo**, e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisoriale di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni, si ritiene di emanare ordinanza sindacale a carico sia del Provveditore alle Opere Pubbliche che a carico dell'Agenzia del Demanio.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A Omissis in qualità di ente titolato ad effettuare gli interventi urgenti di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza sul bene demaniale di Salita Santa Lucia al Monte n°21 (Commissariato Montecalvario Polizia di Stato):

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas": le aree del corridoio esposte a pericolo di caduta di calcinacci, i locali posti al primo piano ed identificati come "Settore informativo, settore passaporti, il magazzino reperti, il locale bagno adiacente e n.2 locali spogliatoi maschili e femminili" esposti a lesioni con danni gravi, fino all'esecuzione delle immediate misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa.
- Ad eseguire una verifica tecnica, con monitoraggio e messa in sicurezza: dell'intero solaio d'interpiano tra primo e secondo piano, del quadro fessurativo in evoluzione su muratura portante delle volte di accesso al primo piano, delle murature dei locali "Settore Informativo, settore passaporti, magazzino reperti e n.2 locali spogliatoi maschili femminili" posti al primo piano dell'edificio, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza*

Abitativa”, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l’effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l’esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell’immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l’eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall’interdizione delle aree e/o dall’installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.